

Circolare n. 19
del 09/06/2015 FC-fa

Ambiente.

Nuovi reati contro
l'ambiente.

In vigore dal 29
maggio 2015.

Prima parte.

Il 29 maggio 2015 è entrata in vigore la Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 122 in data 28/5/2015). In estrema sintesi, il provvedimento reca le seguenti novità:

- inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro l'ambiente;
- introduce all'interno di tale titolo i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo;
- stabilisce che le pene previste possano essere diminuite per coloro che collaborano con le autorità (ravvedimento operoso);
- obbliga il condannato al recupero e - ove possibile - al ripristino dello stato dei luoghi;
- prevede il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti;
- coordina la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali;
- introduce nel codice dell'ambiente un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro.

Entrando nello specifico, il provvedimento in esame si compone di 3 articoli.

L'art. 1, comma 1, introduce nel libro II del codice penale, il Titolo VI-bis, Dei delitti contro l'ambiente, composto da 14 nuovi articoli (dall'art. 452-bis all'Art. 452-quatredices). Il nuovo titolo comprende i seguenti nuovi delitti:

- **il delitto di inquinamento ambientale** (art. 452-bis), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. (primo comma). Il secondo comma prevede un'ipotesi aggravata con pena aumentata quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;
- **Il delitto di morte o lesioni** come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter), che prevede che, se da uno dei fatti di cui all'art. 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette

anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

- **il delitto di disastro ambientale** (art. 452-quater), che punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale (primo comma). La nozione di disastro ambientale è definita dal secondo comma come:
 1. un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un organismo;
 2. un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero di persone offese o esposte a pericolo.

Il terzo comma prevede un'aggravante quando il delitto di disastro ambientale sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- **i delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-quinquies) che contempla la seguente fattispecie: "Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".
- **il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (art. 452-sexies), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente (primo comma). Si tratta di un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono aggravanti: ai sensi del secondo comma, la pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento dell'ambiente; ai sensi del terzo comma, se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
- **il delitto di impedimento del controllo** (art. 452-septies), che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto

non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza ecocontrollo ambientali e di sicurezza e igiene sul lavoro, ovvero ne compromette gli esiti. L'impedimento si realizza negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutandone artificialmente lo stato.